



C.F. 90108150278

C.M. VEIC838006



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GR.**

"CARLO GOLDONI"

VIA TRENTO, 26 – 30030 MARTELLAGO (VE)

Tel.: 041-5400534 Fax: 041-5402005

E-Mail: veic838006@istruzione.it - Web: www.icgoldonimartellago.gov.it

PEC veic838006@pec.istruzione.it

Regolamento del Consiglio di Istituto Istituto comprensivo "Goldoni" – Martellago - Ve

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva, istituiti con il D.P.R. 31.05.1974 n. 416 e regolati dagli artt. 8 e 10 del D.to L.gs 16/04/94 n. 297 e dal D.l. 44/2001, allo scopo di disciplinare il loro funzionamento adottano il presente regolamento. Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non previste dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Art. 2 Composizione del Consiglio d'Istituto e della Giunta esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente scolastico.

2. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei docenti; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.

3. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice Presidente.

4. Il Consiglio di Istituto elegge una Giunta esecutiva, composta di un docente, di un assistente amministrativo o di un collaboratore scolastico e di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi che svolge funzioni di segretario della Giunta stessa.

5. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

7. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso di volta in volta. Il segretario del Consiglio ha il compito di redigere il verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al Presidente e al Dirigente Scolastico, gli atti e le deliberazioni del Consiglio di Istituto oltre al verbale stesso.

Art. 3 Competenze del Consiglio d'Istituto

1. Competenze di ordine economico

I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 dal D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2; 3; 4; 5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I. 44/2001:

- Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento.
- Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari (Programma annuale) per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
- Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno.
- Approva le modifiche al programma annuale.
- Approva il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti.
- Delibera in merito a:
 - accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - costituzione o compartecipazione a fondazioni;
 - all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
 - ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - all'individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del D.I. 44/2001;
 - all'acquisto di immobili.
- Delibera in merito ai criteri preventivi per l'assegnazione di borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.
- Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese.
- Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni.
- Stabilisce i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:
 - contratti di sponsorizzazione;
 - contratti di locazioni di immobili;
 - utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
 - convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - partecipazione a progetti internazionali.

- Delibera, nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale, l'anticipo di fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili relativi alla manutenzione ordinaria degli edifici.

2. Competenze di ordine generale

Fatte salve le competenze del Collegio Docenti (e dei Consigli di Classe e d'Interclasse), ha potere deliberante sulla programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- Adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio.
- Criteri generali per la programmazione educativa.
- Definizione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.
- Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione.
- Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- Individuazione e deliberazione di forme e modalità, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, per lo svolgimento d'iniziativa assistenziali che possono essere assunte dall'istituto (iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle dipendenze).

Indica anche i criteri generali relativi a:

- formazione delle classi e delle eventuali liste di attesa;
- adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
- coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe e d'Interclasse;
- andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto;
- redazione della Carta dei Servizi;
- programmazione educativa che il Collegio Docenti è tenuto ad elaborare.

Sentito il Collegio Docenti, disciplina nel regolamento di Istituto le procedure e i criteri di scelta di esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Delibera in merito ai beni che possono essere concessi in uso gratuito agli studenti ed ai criteri di assegnazione e preferenza.

Consente l'uso di attrezzature della scuola ad altre scuole, enti o organizzazioni.

Dà il proprio assenso all'Ente proprietario o a terzi sulle richieste d'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario scolastico.

Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze del contesto di insediamento.

Art. 4 Compiti della Giunta Esecutiva

1. La Giunta esecutiva **propone** al Consiglio il Programma Annuale predisposto dal Dirigente (art. 2 comma 3, DI 44/2001); valuta e prepara per il Consiglio le sue variazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. Il Dirigente scolastico, "sentita la Giunta del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione" delle assemblee dei genitori da parte di esterni nei locali dell'Istituto stesso.

Art. 5 Prima convocazione del Consiglio d'Istituto ed elezione del Presidente

La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico che provvede per l'elezione a scrutinio segreto del Presidente, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Sono candidabili tutti i genitori membri del Consiglio. E' data facoltà di optare per il voto palese (alzata di mano) qualora dei genitori presenti uno soltanto dia la sua disponibilità ad assumere il ruolo di Presidente. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza (D.M. 26 luglio 1983). Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 6 Compiti del Presidente

Premesso che il Dirigente scolastico ha la responsabilità legale dell'Istituto e riveste funzioni di pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni, si precisa che il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire la sollecita realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: stabilisce i punti all'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio; adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; autentica con la propria firma i verbali delle sedute. Ha facoltà di interrompere i Consiglieri durante gli interventi per un richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice Presidente, se eletto, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. In caso di rinuncia o decadenza, la sostituzione del Presidente avviene mediante votazione segreta a maggioranza.

Art. 7 Convocazione della Giunta

Mediante telefono, posta elettronica, lettera, affissione all'Albo *online* dell'Istituto, la Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente del Consiglio d'Istituto o in casi urgenti secondo le stesse modalità previste per il Consiglio d'Istituto. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal suo collaboratore vicario. La

convocazione deve portare l'indicazione dell'o.d.g. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta almeno 5 giorni prima della riunione. Il Dirigente Scolastico può convocarla lo stesso giorno del Consiglio d'Istituto. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli in carica.

Art. 8 Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è convocato mediante telefono, posta elettronica, lettera, affissione all'Albo *online* dell'Istituto. Il Consiglio d'Istituto si riunisce di regola in seduta ordinaria. Esso è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente;
- b) su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva;
- c) su richiesta di un numero di Consiglieri pari ad un terzo, con l'espressa indicazione degli argomenti da discutere;
- d) su richiesta del Collegio dei docenti.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni ed in ore compatibili con l'orario di lavoro dei componenti. A seguito di dette richieste, dirette al Presidente, questi è tenuto a procedere alla convocazione entro 5 giorni. E' facoltà del Presidente, sentita la Giunta, differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. La convocazione ordinaria deve essere portata a conoscenza, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno 5 giorni prima con l'indicazione del giorno, ora e o.d.g. Copia della convocazione va affissa all'albo della scuola. Per questioni urgenti o gravi il Consiglio d'Istituto può essere convocato in forma straordinaria, anche con preavviso di 3 giorni. La richiesta di convocazione deve indicare la data, l'orario e l'ordine del giorno.

In ogni caso, il Consiglio si riunisce in occasione di alcune scadenze:

- per la delibera di approvazione del Programma annuale;
- per l'approvazione del Conto consuntivo (artt. 2 e 18 del D. l. n. 44/01);
- per la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto e per la verifica dello stato di attuazione del programma.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Art. 9 Commissioni

Il Consiglio ai fini di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'articolo 6 del D.P.R. n°. 416 può decidere di costituire al proprio interno, per le materie di particolare rilievo, commissioni di studio anche a carattere permanente, presiedute da un componente del Consiglio. Tali commissioni non hanno potere deliberante e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di studio, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti in materia. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni esponenti delle varie componenti scolastiche, i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, di altri organi collegiali della scuola e delle associazioni che operano in campo educativo o esperti esterni, ritenuti particolarmente qualificati con riguardo alle questioni oggetto di studio. Il Consiglio individua le persone da invitare e dà mandato al Presidente di rivolgere l'invito scritto da assumere al protocollo della scuola.

Art. 10 Validità delle sedute

Le riunioni sono dichiarate valide dal Presidente, dopo la constatazione della regolarità delle convocazioni, se all'ora indicata nella convocazione sono presenti la metà più uno dei componenti in carica (non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti). Il numero legale deve sussistere all'inizio della seduta e può essere verificato a richiesta, nel corso della stessa. Trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la riunione e predispone per convocarne un'altra con le modalità previste. Di tale circostanza è fatta espressa menzione nel verbale che dovrà indicare i nominativi dei Consiglieri presenti e degli assenti giustificati e non giustificati.

Art. 11 Durata delle sedute

- La durata massima delle sedute è di 3 ore salvo casi di comprovata gravità.
- La seduta non può essere chiusa prima che il Consiglio abbia deliberato su tutti i punti dell'o.d.g. La proposta di rinvio della discussione formulata dal Presidente o da almeno tre Consiglieri è sottoposta al voto del Consiglio.
- In caso di rinvio è possibile fissare la data della successiva seduta del Consiglio d'Istituto.

Art. 12 Pubblicità delle sedute del Consiglio d'Istituto

Gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio d'Istituto possono assistere alle riunioni del Consiglio delle quali vengono informati mediante avviso affisso all'albo. Il pubblico presente alla seduta non può intervenire alla discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso. Durante lo svolgimento delle riunioni il Presidente ha la facoltà di:

- invitare il pubblico al silenzio;
- invitare il pubblico ad allontanarsi dall'aula;
- sospendere la seduta proseguendola in forma non pubblica;
- procedere a verificare l'appartenenza delle persone intervenute a una delle componenti rappresentate nel C.d.I.;
- far rispettare il divieto di registrazione audio / video delle sedute.

Alle riunioni del Consiglio il pubblico non è ammesso quando vi siano in discussione argomenti riguardanti persone. Negli altri casi, l'eventuale esclusione del pubblico deve essere motivata nell'avviso di convocazione e può essere applicata all'intera seduta o a parte di essa.

Art. 13 Discussione e votazione

a) Ogni argomento è posto in discussione secondo l'ordine con il quale è inserito all'ordine del giorno. In apertura di seduta o nel corso della medesima, a maggioranza dei Consiglieri, l'o.d.g. può essere variato con inversione o rinvio di argomenti ad altra seduta. Non è possibile l'inserimento seduta stante di nuovi argomenti all'o.d.g., salvo comprovati motivi di necessità ed urgenza.

b) Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ciascuno dei componenti presenti alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione (questione pregiudiziale), oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata (questione sospensiva). La questione sospensiva può essere posta anche

durante la discussione. Sulla mozione d'ordine il Consiglio si pronuncia a maggioranza con voto palese. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g. salvo eventuali integrazioni.

c) Tutti i membri del Consiglio d'Istituto hanno diritto di parola sugli argomenti posti all'o.d.g.

d) Il Consiglio vota a scrutinio palese. In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario del Consiglio e da un consigliere scelto dal Presidente. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri.

e) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente (art 37, D. Lgs. 297/94, comma 3). Per ogni punto all'o.d.g. si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli, tralasciando l'indicazione del nome dei votanti a meno che non sia richiesto espressamente dall'interessato).

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva e complessiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 14 Accesso alla documentazione

L'accesso alla documentazione, non pubblicata all'albo del'Istituto, è regolato dalla legge 241 del 1990 e s.m.i.

Art. 15 Processo verbale

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un verbale che da conto della validità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, giustificati o no.)

Per ogni punto all'o.d.g. si indicano sinteticamente considerazioni emerse durante il dibattito. Una volta che il segretario ha provveduto alla redazione del verbale, la segreteria invia a tutto il Consiglio il testo, in modo tale da approvarlo nella seduta immediatamente successiva.

Art. 16 Deposito rettifiche

Ogni componente del Consiglio in sede di approvazione del verbale ha diritto di far constatare frasi o fatti non citati e di chiedere la rettifica. Tale intervento non modifica il verbale, atto amministrativo deliberato, e di esso deve darsi conto separatamente con altro atto amministrativo ed ugualmente deliberato.

Art. 17 Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 43 del D. lgs. 297/94, deve avvenire mediante affissione all'albo delle delibere adottate dal Consiglio stesso ad opera del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria e sono esibiti ai membri del Consiglio. Non sono

soggetti a pubblicazione atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 18 Dimissioni

Ogni Consigliere può rinunciare all'incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente del Consiglio il quale ne dà notizia agli altri componenti. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti del Consiglio. Il Consiglio prende atto della rinuncia nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa.

Art. 19 Decadenza dell'incarico e surroga

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Il potere di promuovere tale procedura spetta al Presidente. La proposta del provvedimento di decadenza viene notificata all'interessato entro 5 giorni dall'inizio della procedura. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà definitivamente a maggioranza assoluta sulla decadenza. I Consiglieri impediti a partecipare ad una riunione devono avvisare il Presidente nel più breve tempo possibile. A chi cessa l'incarico si sostituisce per surroga il primo tra gli aventi diritto non eletto.

Art. 20 Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono di Competenza del Consiglio d'Istituto.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/06/2015 con delibera n. 11/2015